

Regolamento Storico

Anno	2015
Numero	8
Data	11/03/2015
Abrogato	☐
Materia	Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo	Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione
Note	Bollettino n° 38 Supplemento pubblicato il 18-03-2015
Allegati	» D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 r.r 8-2015. .pdf » Delib.G.R. 4 giugno 2014, n. 1148 (R.R. n. 1-2015) .pdf » DPR 254 2003 r.r. n. 8-2015pdf.pdf » Legge n. 130 del 30 Marzo 2001-r.r. n. 8-2015.pdf » T.U. n. 1265-1934r.r. n. 8-2015.pdf

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'[art. 42, comma 2, lett. c\) L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'[art. 44, comma 1, L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 368 del 03/03/ 2015 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente

Regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

- 1) La Regione, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, garantisce la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona e tutela gli interessi degli utenti e dei servizi stessi; assicura, inoltre, la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e realizza un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
- 2) In forza delle lettere a), b), c), d), e) dell'[art. 2 della l.r. 34/2008](#), la Regione esercita funzioni, poteri, provvedimenti e istituisce un osservatorio con finalità di studio ed analisi delle problematiche del settore, di monitoraggio dell'applicazione corretta e uniforme della [l. r. n. 34/2008](#).
- 3) Nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 34/08 i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, attraverso apposito regolamento in linea con il presente provvedimento, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Capo II

Norme in materia di attività funeraria

Art. 2

Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:

- a.1 il trasporto funebre per indigenti;
 - a.2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
 - a.3 il deposito di osservazione;
 - a.4 l'obitorio;
 - a.5 le attività di medicina necroscopica;
- b) ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
- b.1 le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
 - b.2 le concessioni di spazi cimiteriali;
 - b.3 la cremazione;
 - b.4 l'illuminazione elettrica votiva;
 - b.5 i rifiuti;
- c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
- c.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
 - c.2 la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
 - c.3 cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
 - c.4 il trasporto di salma e di cadavere;
- d) cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- l) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) operatore funebre: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p) polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:

p.1 autorizzatoria;

- p.2 di vigilanza e di controllo;
- p.3 sanzionatoria.

- q) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r) salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s) traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t) trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u) tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- v) Sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg.Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- w) Animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
- x) incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

Art. 3

Adempimenti conseguenti al decesso

- 1) Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'art. 72 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e alla vigente normativa in materia. La dichiarazione di morte, redatta secondo il modello di cui al successivo art. 37, co.1., lett. b.1, contiene, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso.
- 2) L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 co.1, lett. b.3, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
- 3) Il medico curante redige la denuncia di causa di morte ISTAT entro ventiquattro ore dall'ora del decesso, indicata nella predetta dichiarazione di morte.

4) In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.P.R. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico;

5) Qualora gli aventi diritto manifestino l'intenzione di avvalersi delle previsioni del comma 1, art.10 della l.r. 34/2008, a richiesta e ad onere dei familiari, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:

- a. alla sala del commiato;
- b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
- c. al civico obitorio;
- d. all'abitazione propria o dei familiari;
- e. ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;

6) Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

7) Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co.1, lett.a.1, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

8) La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1.

9) La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente in originale e di copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della l.r. 34/08, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

10) I congiunti, come individuati dall'art.4 del DPR 223/1989, purché non si oppongano altri aventi titolo, possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n.34/2008.

11) Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

Art. 4

Adempimenti conseguenti al trasporto di salma

1) Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente art.3, c.5, del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.

2) Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.

Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

3) Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

Art. 5

Periodo e depositi di osservazione

1) I soggetti deceduti non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 285/90.

2) In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate al Civico Obitorio.

Art. 6

Visita necroscopica

1) Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.

2) La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.2.

3) La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico.

Art. 7

Autorizzazione al trasporto di cadavere

1) L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

2) L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

- a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.

3) L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'[art. 10 della L.R. n. 34/2008](#), ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'Art. 37 c. 1, lett. B5.

4) L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.

5) All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

6) Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.

7) L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.

8) Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90.

9) La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

- a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
- b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.

10) E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.

11) Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'[art. 10 della l.r. 34/2008](#).

12) La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

Art. 8

Attività funebre

1) L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15.

L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

3) I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

4) Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

- a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
- b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
- c. un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
- d. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigenti normative.
- e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

7) Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

8) L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

11) I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12) L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

13) Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 9

Sospensione e revoca dell'attività funebre

1) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

2) La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.

3) La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.

4) In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 10

Cremazione

1) Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna, l'autorizzazione è rilasciata da parte dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso che ha formato l'atto di morte, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate dall'art.3, lettera b) della legge n.130/2001.

2) Il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1 lett. a.3) attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie.

Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.

3) L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento), dell'urna cineraria. L'interramento avviene in una apposita area cimiteriale che i Comuni sono tenuti ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

4) In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.

5) Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

6) E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

7) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8) In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

9) Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.

10) Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.

11) L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

12) Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

Art. 11

Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1) È istituito presso ogni Comune il registro della cremazione per i residenti.

2) Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

3) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.

4) Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Art. 12

Affidamento delle ceneri

1) L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.

2) L' autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.

3) L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

4) Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.

5) L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. i dati anagrafici del defunto cremato;
- d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f. la data , il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

6) In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

7) In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

Art. 13

Dispersione delle ceneri

1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2) La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4) La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'[art. 13 della legge regionale n.34/2008](#).

5) La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.

E' vietata:

- a. nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(codice della strada);
- b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6) La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

7) L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.

8) In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

9) Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

10) Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11) I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12) La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune della regione Puglia nel cui territorio è stata richiesta la dispersione.

13) La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune. Il Regolamento Comunale può prevedere altri casi di ammissibilità.

Art. 14

Rifiuti cimiteriali

1) Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006 .

Art. 15

Strutture per il commiato

1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'[art. 17 della L.R. 34/2008](#), deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento per la conduzione dell'attività funebre.

2) Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

3) Le strutture per il commiato devono possedere:

- a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
- b. camera ardente;
- c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- d. locale spogliatoio per il personale;
- e. deposito per il materiale;
- f. servizio igienico per il personale;
- g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
- h. eventuale locale per ristoro.

4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
- b. umidità relativa $60 \pm 5\%$.

5) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:

- a. impianto illuminazione di emergenza;
- b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
- c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.

7) Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

8) Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

Capo III

Formazione

Art. 16

Personale e profili professionali

1) Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui al precedente art. 8, devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17.

Art. 17

Percorsi formativi

- 1) Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.
- 2) I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.
- 3) Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.
- 4) E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.
- 5) I programmi dei corsi, integrati da esercitazioni pratiche, verteranno sulle materie indicate nelle Tabelle I e II, di cui all'allegato a.1.
- 6) I corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre sono rivolti:
 - a. ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettere c) del Regolamento;
 - b. agli operatori funebri o necrofori, Art 8 comma 4 lettera d) del Regolamento.

Il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è di 20 persone.

- 7) I corsi di formazione sono erogati dalla Regione Puglia direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 20/3/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate dalla Regione Puglia.
- 8) La durata dei corsi di formazione, i requisiti di ammissione, il numero massimo dei partecipanti e le ore formative sono riportati nella tabella riassuntiva per moduli compresa nell'Allegato a.1.
- 9) La durata del corso di aggiornamento per direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari è di 30 ore, mentre per gli operatori funebri e necrofori è di 25 ore.
- 10) E' prevista la partecipazione congiunta di entrambe le figure professionali delle attività funebri relativamente a quelle ore di lezione che si riferiscono a materie di interesse comune alle due figure.
- 11) La certificazione rilasciata al termine del corso, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività deve essere conforme all'allegato "2" del presente regolamento. Il soggetto attuatore deve utilizzare la modulistica di cui agli allegati "3" e "4" già in uso nelle prove di verifica.

12) La verifica consiste nella somministrazione di un test con più quesiti formulati dalla commissione i quali provvederanno, altresì, a stabilire a priori i criteri di valutazione, nonché a stabilire la soglia minima di profitto che unitamente al rispetto della soglia minima di frequenza costituisce presupposto per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso abilitante all'esercizio delle attività funebri.

13) In sede di prima applicazione, per il responsabile e gli operatori che risultino essere stati regolarmente assunti da almeno due anni, l'attestazione è rilasciata a seguito di partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Art. 18

Obblighi del personale comunale

1) Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.

CAPO IV

AMBITO CIMITERIALE

Art. 19

Costruzione dei cimiteri

1) Fatta salva la normativa vigente, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.

Art. 20

Pianta dei cimiteri

- 1) Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL, deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
- 2) La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.
- 3) La piantina planimetrica è firmata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL. La stessa piantina planimetrica è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Art. 21

Camera Mortuaria

- 1) Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
- 2) Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

Art. 22

Tumulazioni e loculi

- 1) Per le caratteristiche delle casse, si fa rinvio alle specifiche tecniche della vigente normativa in materia.
- 2) Sulla cassa deve essere presente apposita targhetta identificativa della ditta incaricata delle onoranze funebri.
- 3) Le casse di zinco devono essere rinforzate lungo i margini interni mediante idoneo riporto di materiale metallico saldato.
- 4) I cadaveri sono adagiati all'interno della cassa in zinco su tappetini assorbenti in materiale

biodegradabile.

5) La costruzione e la manutenzione dei loculi rientrano nella competenza del Comune.

6) Per le norme tecniche di realizzazione dei loculi, anche all'interno di cappelle private, si rinvia alle prescrizioni vigenti in materia.

7) All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:

- a. della loro ubicazione e collocazione;
- b. del costo della costruzione;
- c. del costo della manutenzione;
- d. della durata della concessione.

8) I Comuni stabiliscono le condizioni per la concessione dei loculi.

9) Per le tumulazioni privilegiate si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 23

Indicazioni per i Comuni

1) I Comuni in conformità al presente regolamento, e tenuto conto delle necessità e degli usi locali, regolamentano le attività inerenti a:

- a. decorazioni su lastra di marmo a chiusura loculi e monumenti a terreno;
- b. documenti e lapidi;
- c. retrocessioni dei loculi o di aree per sepolture private;
- d. sepolcri privati;
- e. orario dei cimiteri e dei relativi uffici comunali interessati;
- f. disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli;
- g. norme di comportamento all'interno del Cimitero;
- h. manifestazioni varie;
- i. divieto di attività commerciali;
- j. accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti lapidi e tombe;
- k. lavori nei cimiteri;
- l. ditte ammesse a lavorare nei cimiteri;
- m. coltivazione di fiori ed arbusti;
- n. riti funebri
- o. reperimento di spazi idonei nel rispetto della libertà di culto
- p. parcheggi
- q. servizi per i frequentatori.

CAPO V

Cimiteri per animali di affezione

Art. 24

Costruzione dei cimiteri per animali d'affezione

- 1) I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri o di ampliamento e di quelli esistenti sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.
- 2) Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
- 3) La planimetria , predisposta da un tecnico abilitato, comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

Art. 25

Competenza del Comune

- 1) Il Comune stabilisce l'iter amministrativo per ottenere l'autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
- 2) Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, e gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore.
- 3) Al Comune compete:
 - a. Controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.

- b. collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con l'ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
- c. individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
- d. concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.

4) Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

5) L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 26

Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale

1) Compete all'Area Funzionale "C" del Servizio Veterinario della ASL:

- a. Il rilascio dei pareri di cui all'art. 25 comma 2;
- b. la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
- c. la comminazione delle sanzioni di cui al D.L.vo 1/10/2012 n. 186.

Art. 27

Compiti del Soggetto Gestore della Struttura

1) Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:

- a. la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
- b. il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
- c. la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- d. lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n.

254/2003;

e. il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;

f. le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;

g. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;

h. informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;

i. l'onere delle utenze;

j. l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;

k. il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.

2) Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3) Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

a. estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;

b. specie animale ed estremi identificativi del proprietario;

c. ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;

d. estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;

e. ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;

f. qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

4) Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.

5) Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, , la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

Art. 28

Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti

- 1) La struttura è deputata ad accogliere spoglie di animali detti “d’affezione” o “da compagnia”, classificate nella “Categoria 1” dei “sottoprodotti” di origine animale non destinati all’alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, art. 8.
- 2) Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale. E’ richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l’esclusione di malattie infettive e diffusive gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all’incenerimento.
- 3) I limiti di taglia per l’accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell’ASL.
- 4) Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.
- 5) Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:
 - a. trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - b. confezionamento feretri;
 - c. seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
 - d. disseppellimento degli stessi;
 - e. incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
 - f. tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
 - g. tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
 - h. estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 6) Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Art. 29

Trasporto

- 1) Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).
- 2) Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".
- 3) Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.4, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
- 4) Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.
- 5) Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione "prodotto derivato di origine animale di categoria 1".
- 6) Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art. 30

Caratteristiche strutturali e funzionali

1) Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali e della ASL è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a. la fascia di rispetto;
- b. le aree di parcheggio;
- c. gli accessi;
- d. la viabilità interna;
- e. la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- f. gli edifici dei servizi collaterali

2) Alla planimetria è allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:

- a. collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b. la sua estensione;
- c. l'orografia;
- d. la natura fisico chimica del terreno;
- e. la profondità e la direzione della falda freatica.

3) La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.

4) E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.

5) L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.

6) Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

7) La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

8) L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scolì superficiali ed eventuale drenaggio.

9) La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scolì superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

10) E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.

11) La struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.

12) Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata

allo smaltimento.

Art. 31

Impianti e funzioni collaterali

1) La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:

- a. aree di seppellimento;
- b. area per dispersione ceneri;
- c. cella frigorifera a contenuto plurimo;
- d. colombario - ossario;
- e. colombario - cinerario;
- f. sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
- g. eventuale forno inceneritore.

2) Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a. ufficio con attesa per il pubblico;
- b. archivio;
- c. spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- d. servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- e. spazio per confezionamento feretri;
- f. ripostigli e deposito attrezzi.

Art. 32

Fosse di seppellimento

1) Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 2, art. 33.

2) Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, è riportato sul registro delle partite.

La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

3) La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

4) Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali.

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)

Art. 33

Sistema di seppellimento

1) Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

2) Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.

3) Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

4) I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.

5) I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.

6) Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

7) In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

8) Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

Art. 34

Sistema di incenerimento

1) L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.

2) L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001 (Allegato III capo I e III).

3) Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;
- b. l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
- c. devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

4) Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

5) I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.

6) Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.

7) Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992.

CAPO VI

Sanzioni

Art. 35

Sanzioni amministrative

1) Per le violazioni delle disposizioni della [Legge Regionale n. 34/08](#) e del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel D.lgs 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a. da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal comma 5 dell'[art.15 della L.R. 34/08](#);

b. da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui agli [artt. 10 e 10/bis L.R. 34/08](#);

c. da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, [art. 16 della L.R. 34/08](#).

Per le altre infrazioni,

d. da € 300,00 a € 600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap II e Cap III del presente Regolamento;

e. da € 25,00 a € 500,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap V del presente Regolamento;

2) Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bilancio Comunale.

3) Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate nel bilancio Regionale.

Art. 36

Norme transitorie

1) Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro centottanta giorni devono adeguare i requisiti di cui al presente articolo ed entro diciotto mesi ai requisiti formativi previsti per i dipendenti.

2) Per le strutture cimiteriali per animali d'affezione già in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, è previsto un periodo di mesi sei, a partire da tale data, per l'adeguamento funzionale-amministrativo. L'adeguamento strutturale a quanto richiesto dal presente atto, dovrà avvenire entro due anni dalla sua entrata in vigore, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

3) In caso di revoca di autorizzazione, il Comune predisporrà gli interventi per il trasferimento, in strutture autorizzate, delle spoglie degli animali presenti e per la bonifica dell'area, con spese a carico del gestore inadempiente.

Art. 37

1) Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le procedure, al presente Regolamento sono allegati i seguenti certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori, relativi alle attività di polizia mortuaria e medicina necroscopica, per farne parte integrante:

a) Certificati:

- a.1 Trasporto salma;
- a.2 Necroscopico - Accertamento realtà della morte;
- a.3 Nulla osta sanitario alla cremazione;
- a.4 Certificato per il trasporto degli animali d'affezione morti.

b) Modelli

- a.1 attestato di formazione per la qualificazione professionale dei responsabili delle imprese funebri;
- a.2 attestato di formazione per la qualificazione professionale di operatore funebre;
- a.3 elenco partecipanti ammessi alla verifica finale;

c) Modelli-tipo:

- b. 1 dichiarazione di morte;
- b. 2 avviso di morte;
- b. 3 conferimento mandato per servizio funebre;
- b. 4 istanza e autorizzazione al trasporto di cadavere;
- b. 5 verbale di identificazione di cadavere e chiusura feretro;
- b. 6 richiesta di autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere /resti mortali, al trasferimento e alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
- b. 7 autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento ed alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
- b. 8 verbale di dispersione delle ceneri;
- b. 9 richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell' [art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2015

Riferimenti Normativi ([vedasi allegati](#))

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934,
- D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del

24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (Regolamento di Polizia Mortuaria),

- L.30/03/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri); art.24, L. 31.5.95 n.218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”;

- D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della L.31/07/2002, n. 179);

- art.8 della L.R. 30/11/2000, n. 21 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria);

- [L.R. 15/12/2008, n. 34](#) e s.m.i. “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”;

- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori),

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, per gli aspetti relativi ai cimiteri per animali d’affezione.,

- D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art.1) Regolamento di polizia veterinaria;

- DPCM 28/02/2003 Accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy,

- Reg. UE n° 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009).

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada

- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.

- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e succ. mod.

- Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera , e succ. mod

- DGR. 2234 del 30/11/2013 - Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: “Linee guida per l’applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano” e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09.